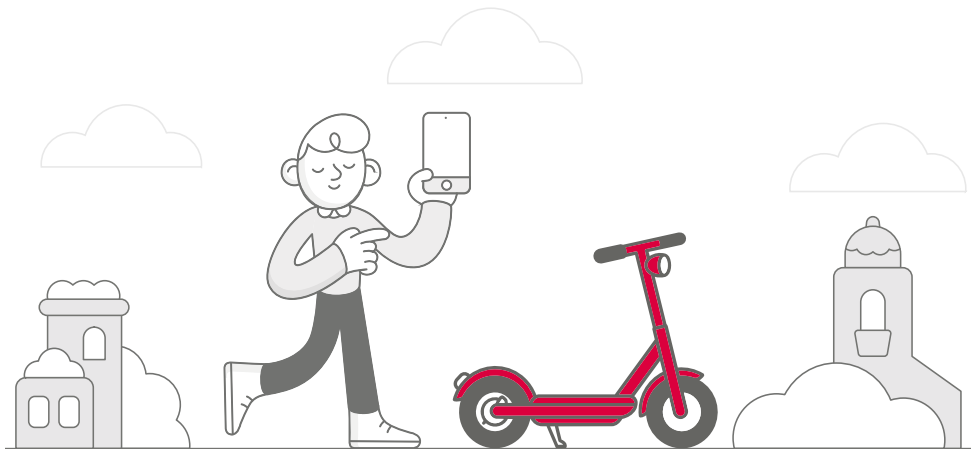


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MONOPATTINI ELETTRICI



MONOPATTINI ELETTRICI

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO
DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE "LINEE GUIDA
PER CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI 2024"

Ultimo aggiornamento
07/2026

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con **Genertel** e le garanzie che **Genertel** ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti soluzioni assicurative facili da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di sottoscrivere il contratto:

- **Leggi** con attenzione il **Set informativo**;
- **Verifica** se i **dati** indicati nel **preventivo e contratto** sono corretti;
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro **14 giorni** dalla data dalla quale inizia l'assicurazione.

Come leggere questo documento

Nella sezione "Presentazione del Prodotto" trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella "Tabella delle garanzie" trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Presentazione del prodotto	3
B. Definizioni	5
C. Condizioni di Assicurazione Monopattini elettrici	7
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	7
> QUANDO E COME DEVO PAGARE?	7
Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio	7
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	7
Art. 2 - Decorrenza	7
Art. 3 - Durata dell'assicurazione	7
Art. 4 - Proposta del rinnovo	8
Art. 5 - Diritto del Contraente al ripensamento	8
> DOVE VALE LA COPERTURA?	8
Art. 6 - Estensione territoriale	8
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	8
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio	8
Art. 8 - Gestione del contratto	9
Art. 9 - Tutela del Contraente in caso di Furto del Veicolo	11
Art. 10 - Altre assicurazioni	11
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente	11
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	11
Art. 13 - Area Riservata	11
Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	12
Art. 15 - Denuncia di Sinistro	12
Art. 16 - Pagamenti da parte di Genertel	12
> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	12
Art. 17 - Modalità di reclamo	12
Art. 18 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	13
> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016	13
SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE	16
> CHE COSA È ASSICURATO?	16
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione	16
Art. 1.2 - Tipo di guida	16
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	16
Art. 1.3 - Rischi esclusi	16
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	17
Art. 1.4 - Esclusioni previste dal contratto	17

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA LA GARANZIA R.C.A.?	18
Art. 1.5 - Forma tariffaria Bonus Malus	18
SEZIONE 2 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.	18
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	18
Art. 2.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Incidente	18
Art. 2.2 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada	19
Art. 2.3 - Sinistri provocati da veicoli stranieri	19
Art. 2.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali	20
ALLEGATO 1	20
Contatti Utili	VI

A. Presentazione del prodotto



IL PRODOTTO ASSICURATIVO “MONOPATTINI ELETTRICI” DI GENERTEL
“MONOPATTINI ELETTRICI” di Genertel assicura per il rischio di Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

TABELLA DELLE GARANZIE

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	PER TUTTI I DETTAGLI
RESPONSABILITA' CIVILE La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di <i>Incidente</i> , ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.		Sezione 1

AVVERTENZE

Per rendere più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia rischi esclusi, esclusioni previste dal contratto e obblighi a tuo carico;
- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona la Polizza** (ad esempio in caso di *Minimi* o *Scoperti*).
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di un *Furto*).

Spostate un po' a **destra**, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).



Contatti



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8.30-19 e sab 8.30-13.30
telefono: **+39.040.20.20.20**



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9:00-18.00
telefono: **+39.040.20.20.40**



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 **con l'app Genertel+**



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli,
4 - 34132 Trieste

email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma

fax +39.06.42.13.32.06

PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20

email richiestainfo@genertel.it

posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132
Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40

email servizio_sinistri@genertel.it

posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

Area riservata

Il *Contraente* può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Riservata presente sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel+.

Diritto del *Contraente* al ripensamento

Il *Contraente* può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.



B. Definizioni

Alcune parole nelle Condizioni di Assicurazione sono riportate in *Corsivo e con Iniziale Maiuscola*. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

- **“Aggravamento del Rischio”**: si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.
- **“Aree aeroportuali”**: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- **“Avente diritto”**: soggetto diverso dal *Contraente* a cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: *Proprietario*, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
- **“Banca dati”**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
- **“Carta di pagamento”**: carta di credito, carta di debito oppure carta prepagata.
- **“Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde”**: il documento che attesta che il *Veicolo* è assicurato per la responsabilità civile (R.C.A.) obbligatoria anche all'estero.
- **“Classe di merito Genertel”**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da *Genertel*.
- **“Classe universale (CU)”**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dal Regolamento Ivass 58/2026 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da *Genertel* in occasione di ogni scadenza annuale.
- **“Codice della Strada”**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modifiche e integrazioni.
- **“Codice delle Assicurazioni Private”**: Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modifiche e integrazioni.
- **“Conducente”**: il *Proprietario* del *Veicolo* e le persone da lui autorizzate a guidarlo.
- **“CONSAP”**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it.
- **“Contraente”**: la persona fisica, Impresa o altri Enti che stipula il contratto di assicurazione.
- **“Decorrenza”**: la data a partire dalla quale inizia l'assicurazione.
- **“Franchigia”**: la somma indicata in *Polizza*, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.
- **“Genertel”**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.
- **“Incidente”**: il *Sinistro*, che coinvolge il *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.
- **“Infortunio”**: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, derivante dall'utilizzo del *Veicolo* che produce lesioni corporali constatabili in modo obiettivo.
- **“IVASS”**: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
- **“Massimale”**: la cifra massima indicata in *Polizza* che *Genertel* si impegna di pagare in caso di *Sinistro*.
- **“Modulo Blu”**: modulo di constatazione amichevole (Modello CAI) da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto (R.C.A.). Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.
- **“Monopattino Elettrico”**: monopattino a propulsione prevalentemente elettrica munito del contrassegno identificativo.
- **“PEC”**: PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
- **“Polizza”**: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione
- **“Premio”**: la somma dovuta dal *Contraente* a *Genertel* a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte e eventuali oneri di legge.
- **“Proprietario”**: intestatario del contrassegno identificativo del *Monopattino elettrico*.
- **“Responsabilità paritaria”**: si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

- > **"Responsabilità principale"**: si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **"Risarcimento"**: la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- > **"Risarcimento diretto"**: la procedura, prevista dall'Art. 149 del *Codice delle Assicurazioni Private* per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l'incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano o San Marino.
- > **"Rischio"**: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.
- > **"Risoluzione"**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
- > **"Rivalsa"**: il diritto di *Genertel* a recuperare dal *Contraente* e dall'*Assicurato* l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- > **"Set Informativo"**: l'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.
- > **"Sinistro"**: l'evento dannoso per il quale *Genertel* presta l'assicurazione.
- > **"Targa"**: il contrassegno identificativo dei *Monopattini elettrici* con le caratteristiche sono definite dal decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27 giugno 2025, n. 210
- > **"Veicolo"**: il veicolo assicurato, indicato in *Polizza*, identificato con la *Targa*.



NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio

Per stipulare il contratto il *Contraente* deve pagare il Premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il Premio è dovuto per intero.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel. Nella causale del versamento vanno indicati
 - cognome e nome del *Contraente*;
 - numero di Targa o di preventivo.
- Carta di pagamento;
- PayPal.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare il contratto Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del Premio pagato.

Genertel può richiedere al *Contraente* di integrare la documentazione e spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del *Contraente* se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, Genertel non perfeziona il contratto e può richiedere i documenti mancanti e un'eventuale integrazione di Premio. Se il *Contraente* non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Genertel invia la documentazione relativa al contratto in formato elettronico (email). Il *Contraente* può comunque, tramite l'Area Riservata di Genertel, chiedere copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi.

Genertel richiede al *Contraente* di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiaccontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Dopo il pagamento del Premio è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il Veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.



> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata in modo corretto, le garanzie assicurative operano dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza come data di Decorrenza;
- del giorno del pagamento se questo avviene dopo.

In caso di pagamento con bonifico, il giorno del pagamento è la data in cui Genertel ha l'evidenza contabile del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il *Contraente* è libero di non rinnovare il contratto e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comporto").

1 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

Art. 4 - Proposta del rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - **Durata dell'assicurazione**, Genertel può inviare via email al **Contraente** una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva con indicazione del **Premio** da versare. Il pagamento del **Premio** implica l'accettazione delle nuove condizioni di **Premio** e di contratto che rispondono comunque ai bisogni del **Contraente** o non influiscono su di essi.

Il **Contraente** esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo **Premio** entro la scadenza del contratto.

Ricevuto il pagamento, Genertel invia al **Contraente** la **Polizza** e il certificato di assicurazione via email.

Art. 5 - Diritto del Contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il **Contraente** può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite:

- lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste;
- PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it;
- l'Area Riservata di Genertel.

Fatta la richiesta, il **Contraente** si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*) e deve distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, Genertel rimborsa al **Contraente** entro 15 giorni dalla data di lavorazione della richiesta il **Premio** non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale in:

- Italia;
 - Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
 - Città del Vaticano;
 - Liechtenstein;
 - Principato di Monaco;
 - Repubblica di San Marino;
 - stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.
- Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il **Premio** in base alle dichiarazioni del **Contraente/Assicurato** sui dati e le informazioni richiesti. Il **Contraente/Assicurato** si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in Polizza, inclusi *Massimali*, *Somme Assicurate*, *Scoperti* e *Franchigie*.

Il **Contraente/Assicurato** deve richiedere eventuali rettifiche entro **14 giorni** dalla *Decorrenza*.

Il **Contraente/Assicurato** deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permettere di valutare in modo corretto il **Rischio** da assicurare.

Se il **Contraente/Assicurato** fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del **Rischio**, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo;
- determinare la cessazione dell'assicurazione².

Per la garanzia R.C.A. il *Risarcimento* è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi³; ma Genertel può rivalersi, in tutto o in parte, sul **Contraente/Assicurato** responsabile.

Genertel può trattenere i **Premi** già incassati e il **Premio** per il periodo di assicurazione in corso.

2 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

3 Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private



Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**Aggravamento del rischio**). Se il **Contraente/Assicurato** non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo**⁴.

Il **Contraente/Assicurato** può inoltre comunicare a **Genertel** se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (diminuzione del **Rischio**). In tal caso, per la scadenza di **Premio** successiva alla comunicazione, **Genertel** può richiedere il minor **Premio** o recedere dal contratto⁵.

Art. 8 – Gestione del contratto

Art. 8.1 Cessazione del rischio

Il **Contraente** deve comunicare a **Genertel** se il **Rischio** cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- Furto totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del **Veicolo**.

Il **Contraente** si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il **Contraente** può richiedere una di queste opzioni.

Art. 8.1.1 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il **Contraente** può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il **Rischio** cessa. Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il **Contraente** chiede il trasferimento deve essere un *Monopattino elettrico* e deve essere dello stesso *Proprietario* (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).

Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di **Premio**. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'**Assicurato** entra in possesso del nuovo veicolo e, allo stesso tempo, cessano tutte le garanzie del **Veicolo** assicurato in precedenza.

Salvo il caso di **Furto**, il **Contraente** si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, **Genertel** può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per **Sinistri** denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del **Veicolo**.

Se il **Contraente** richiede il trasferimento del contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, **Genertel** richiede il pagamento della stessa al momento della stipula della variazione.

Art. 8.1.2 - Sospensione per cessazione del Rischio

Il **Contraente**, oltre alla sospensione volontaria di cui all'art. 8.2, può chiedere di sospendere gli effetti del contratto anche nei casi di cessazione del **Rischio**.

Il **Contraente** può chiedere la sospensione a **Genertel** tramite l'**email** all'indirizzo **sospensione-riattivazione@genertel.it** inviando anche i documenti che provano la cessazione del rischio.

La sospensione decorre dalla data indicata nella comunicazione; solo per i casi di **Furto** totale decorre dalle 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.

⁴ Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

⁵ Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

Il **Contraente** si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

La sospensione non è ammessa:

- il giorno della scadenza contrattuale;
- se il contratto ha durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti.

Entro 12 mesi il **Contraente** può riattivare il contratto su un altro veicolo, o per lo stesso, se possibile.

Se il **Contraente** non riattiva il contratto entro **12 mesi**, questo è considerato risolto e **Genertel** mette a disposizione del **Contraente** il **Premio** non goduto per la sola garanzia **R.C.A.** escluse imposte e contributo S.S.N.. Per poter procedere al rimborso, il **Contraente** deve indicare l'**IBAN** a **Genertel**.

Negli altri casi il contratto si riattiva dalle ore 24 della data di riattivazione indicata dal **Contraente**, fermo l'eventuale conguaglio del **Premio**. La riattivazione può avvenire al telefono.

Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo.



Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.

Art. 8.1.3 - Risoluzione anticipata del contratto

Il **Contraente** può chiedere la *Risoluzione anticipata* del contratto.

Il **Contraente** si impegna a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. **Genertel** procede alla *Risoluzione anticipata* del contratto solo dopo aver ricevuto dal **Contraente**:

- la documentazione rilasciata dalla Motorizzazione che attesta la cancellazione del contrassegno identificativo (*Targa*);
- un'autocertificazione del cliente che attesta la vendita del **Veicolo**.

Ricevuti i documenti **Genertel** mette a disposizione del **Contraente** il **Premio** non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N..

Art. 8.1.4 - Cessione del contratto all'acquirente del Veicolo

In caso di vendita del **Veicolo**, il **Contraente** deve avvisare subito **Genertel** se cede al compratore anche il contratto di assicurazione. In tal caso deve fornire tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il contratto ceduto resta valido fino alla sua naturale scadenza, dopodiché **Genertel** non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.

In occasione della cessione del contratto non sono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo⁶

È possibile chiedere la sospensione del contratto se il **Veicolo** non è utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁷ e va presentata a **Genertel**, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, con le seguenti modalità:

- tramite **PEC** all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it;
- tramite email, all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it; in questo caso, la richiesta è valida solo se il soggetto legittimato alla sospensione del contratto sottoscrive la dichiarazione mediante **FEQ** (Firma Elettronica Qualificata).

La sospensione volontaria è registrata nella *Banca dati* della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla

⁶ Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

⁷ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*



data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁸. Evasa la richiesta, *Genertel* dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria:

- il *Proprietario*;
- l'*usufruttuario*;
- l'*acquirente con patto di riservato dominio*;
- il *locatario* in caso di locazione finanziaria.

Se il *Contraente* non è uno di questi soggetti deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a *Genertel*, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa⁹, di **10 mesi**.

La riattivazione del contratto può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine comunicato (o prorogato).

Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato. Ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che *Genertel* consegna alla riattivazione del contratto.



Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a *Genertel* o visitare il sito www.genertel.it.

Art. 9 - Tutela del Contraente in caso di Furto del Veicolo

In caso di *Furto del Veicolo*, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione a *Genertel* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il *Contraente* non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, *Genertel* rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del *Furto*, e rimborsa l'eventuale *Premio* non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.. *Genertel* calcola il periodo non usufruito, oggetto del rimborso a partire dal giorno della denuncia.

Art. 10 - Altre assicurazioni

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve comunicare a *Genertel* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile¹⁰. Se non lo fa, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del *Contraente*. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato in modo diverso dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 13 - Area Riservata

Per questo contratto, *Genertel* mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il *Contraente* può:

⁸ Art. 122-bis comma 3 del *Codice delle Assicurazioni Private*

⁹ Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹⁰ Art. 1910 del Codice Civile

- fare un preventivo e stipulare la polizza;
- consultare e scaricare il *Set informativo* e, se concluso il periodo di osservazione l'attestato di rischio;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- denunciare e monitorare lo stato del *Sinistro*;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è raggiungibile dal sito www.genetel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il *Contraente* riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle. Può farlo sul sito internet www.genetel.it. Il servizio è gratuito.

Art. 14 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., *Genetel* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Genetel* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 15 – Denuncia di Sinistro

Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato*, anche se non è responsabile, deve darne comunicazione a *Genetel* entro **3 giorni** dalla data in cui è avvenuto il *Sinistro* o ne ha avuta conoscenza.

La comunicazione di denuncia del *Sinistro* può essere inviata dal *Contraente* con l'app *Genetel+* disponibile gratis per smartphone Android e iOS.

Art. 16 – Pagamenti da parte di Genetel

Genetel paga le somme dovute per rimborsi di *Premio* e *Sinistri* – anche in regime di *Risarcimento diretto* – tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 17 – Modalità di reclamo

A Genetel

Eventuali reclami possono essere presentati a *Genetel* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a Genetel S.p.A. - Servizio Tutela Rischì - Unità Quality - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste;
- tramite il **sito internet** di *Genetel* www.genetel.it, nella sezione *Reclami*;
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@genetel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischì - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli *Intermediari* bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e sono gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Genetel*, *Genetel* provvede a trasmetterlo senza ritardo all'Intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

- con **lettera** inviata a IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- con **fax** al numero 06.42133206;
- tramite **PEC** all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".



I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato a *Genertel* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- ogni documento utile per descrivere più in dettaglio le relative circostanze.

Art. 18 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org), è obbligatorio tentare di risolvere le controversie con i seguenti sistemi alternativi:

- **Mediazione** per le controversie assicurative, bisogna prima tentare la mediazione. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a genertel@pec.genertel.it;
 - via lettera alla sede legale di *Genertel*.

Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

- **Negoziazione assistita** per le controversie su risarcimenti di danni da circolazione di veicoli o natanti, bisogna prima tentare la negoziazione assistita. La richiesta va inviata a *Genertel* tramite il proprio avvocato.

Inoltre, è possibile attivare:

- **Arbitrato** per le controversie che riguardano la garanzia "Assistenza legale", se l'Assicurato non è d'accordo con DAS sulla gestione del Sinistro, può richiedere un arbitro per valutare se il parere di DAS è corretto. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a servizio.clienti@pec.das.it;
 - via lettera alla sede legale di DAS.
- **Procedura FIN-NET** per risolvere le liti transfrontaliere, si può presentare un reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET, contattando il gestore nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare in via preliminare la procedura della conciliazione paritetica.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazione, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;

(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1. per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
2. per la cessione alle società del Gruppo Generali¹¹ e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contat-

¹¹ Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion



tabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi

finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell'offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorati, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione¹². Se il *Veicolo* causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, *Genertel* paga le somme dovute ai terzi come *Risarcimento* dei danni.

Queste somme:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

La garanzia opera a prescindere dall'area in cui il *Veicolo* è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

CHI PUO' GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

Art. 1.2 - Tipo di guida

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*, ma è prevista una *Franchigia* di **2.500 euro** (c.d. franchigia guida libera) in caso di *Sinistro* con colpa se:

- il *Contraente* è una persona fisica, quando il *Veicolo* non è guidato dal *Contraente* o da un'altra persona presente sul suo stato di famiglia;
- il *Contraente* è un'Impresa o altro Ente, quando il *Veicolo* non è guidato dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.3 - Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*;
- dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara¹³.

In questi casi, *Genertel* può agire in *Rivalsa* per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

¹² Art. 122 *Codice delle Assicurazioni Private*

¹³ Art. 9 "Competizioni sportive su strada" del *Codice della Strada*



Il **Conducente** responsabile del **Sinistro** non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.

Inoltre, solo con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi e **sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A.** i seguenti soggetti:

1. il **Proprietario**, l'**usufruttuario**, l'**acquirente** con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del **Conducente** o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'**Assicurato** provvede in modo abituale al loro mantenimento;
3. se l'**Assicurato** è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.4 – Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera per i **Sinistri** che avvengono:

- a) quando il **Conducente** non ha i requisiti previsti dalla legge per guidare il **Veicolo**;
- b) quando il **Conducente** è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal **Codice della Strada**¹⁴;
- c) quando il **Veicolo** non può circolare perché non ha i requisiti previsti dalla legge;
- d) quando il **Veicolo** effettua trasporto, traino, conduzione di animali o è trainato da altro veicolo, in violazione delle disposizioni vigenti¹⁵;
- e) in **Aree aeroportuali**, se il **Veicolo** non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente;
- f) quando il **Veicolo** circola al di fuori delle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h¹⁶;
- g) quando il **Veicolo** circola sui marciapiedi se non condotto a mano¹⁷.

In tutti i casi sopra citati **Genertel** può agire in **Rivalsa** per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'Incidente

Non muovere o tentare di curare i feriti, soprattutto se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'Incidente

1. cerca di individuare eventuali testimoni e raccogliane le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'**Incidente** e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo Blu

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il **Modulo Blu** vale in ogni caso come denuncia del **Sinistro**. Se non hai in auto il **Modulo Blu** puoi compilarlo anche in seguito, ed incontrare la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 2.

Avvia la procedura di Risarcimento

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione denuncia on line del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per qualsiasi dubbio chiama il numero 040.20.20.40 o attiva una **chat on line** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 2.

¹⁴ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

¹⁵ Legge 160/2019, Art.1 comma 75-undecies, come da ultime modifiche L. 177/2024

¹⁶ Legge 160/2019, Art.1 comma 75 -terdecies

¹⁷ Legge 160/2019, Art.1 comma 75 -terdecies

COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATATA LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.5 - Forma tariffaria Bonus Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in assenza o in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione descritto all'ALLEGATO 1¹⁸.

COME EVOLVE LA MIA CLASSE

In prossimità della scadenza del contratto annuale, *Genertel* mette a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. La *Classe universale* è calcolata in base alla presenza o meno di *Sinistri* pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione¹⁹.

Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i *Sinistri* per cui è stata accertata la *Responsabilità principale* dell'Assicurato.

I *Sinistri* pagati con *Responsabilità paritaria* dell'Assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* vengono sommate le loro percentuali e, se si raggiunge la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus.

L'eventuale *Franchigia* prevista in contratto è dovuta dal *Contraente* da quando *Genertel* paga il danneggiato.

La *Classe Universale* può evolvere nei seguenti modi:

- se non ci sono *Sinistri* è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo *Sinistro* è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo *Sinistro* in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.

Genertel dispone di una scala di classi Bonus Malus interna che va dalla 80 alla 89. L'evoluzione della classe di merito *Genertel* ha il seguente funzionamento:

- se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 89 e la minima sempre la 80.

L'attestazione riporta, oltre alla *Classe universale* (CU), anche la *Classe di merito Genertel*, che prevede però la classe minima 1.

Per le regole di assegnazione della *Classe universale* (CU), di corrispondenza tra la *Classe universale* (CU) e la *Classe di merito Genertel* e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

L'Assicurato può evitare l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i *Sinistri* che l'hanno causata.

È possibile rimborsare anche solo alcuni dei *Sinistri* liquidati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i *Sinistri* che non sono stati rimborsati. Il rimborso deve essere effettuato a *Genertel* per gli altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura CARD).

Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo email.protezione.bonus@genertel.it.



SEZIONE 2 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 2.1 - Obbligo del *Contraente* o dell'Assicurato in caso di *Incidente*

In caso di *Incidente*, l'Assicurato deve denunciare a *Genertel* entro **3 giorni** da quando avviene

¹⁸ Regolamento Ivass 58/2026

¹⁹ Regolamento Ivass 58/2026



il *Sinistro* o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile²⁰. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto al *Risarcimento* se non rispetta le condizioni sopra indicate, in linea con il Codice Civile²¹.

Genertel ha il diritto di agire in *Rivalsa* in caso di ritardo, inesattezza o mancato invio della denuncia o della documentazione, in base a quanto previsto dal *Codice delle Assicurazioni Private*²².

La denuncia deve avere in allegato una copia del *Modulo Blu* o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'*Incidente*;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi al giorno della denuncia).

Se in conseguenza dell'*Incidente* ci sono lesioni a terzi o al *Conducente* la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'*infortunato*;
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

Insieme al *Modulo Blu*, e solo se l'*Assicurato* si ritiene in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere inviata anche la richiesta di *Risarcimento* danni che deve essere inviata alla compagnia assicurativa del responsabile.



COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

Scarica l'app **Genertel+** per iOS o Android e **denunci il *Sinistro*** direttamente dal tuo telefonino con le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'*Incidente*! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

Art. 2.2 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In caso di *Incidente* con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la *Targa*), la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 2.3 - *Sinistri* provocati da veicoli stranieri

In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo straniero:

- se il *Sinistro* avviene in Italia, l'*Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il *Sinistro* avviene all'estero, la richiesta di *Risarcimento* deve essere inviata all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare in maniera esatta l'assicuratore del veicolo straniero;

²⁰ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

²¹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

²² Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"

- se il *Sinistro* è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
 - via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale.consap.it.

Art. 2.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Genertel* può gestire la lite a nome dell'Assicurato in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare, se necessario, legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati. A tal fine l'Assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 2.1 Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di *Incidente*. *Genertel* non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico di *Genertel* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di legge²³**; se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra *Genertel* e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:

- 1° periodo: inizia dal giorno della *Decorrenza* dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: *Classe interna Genertel*

Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come *Classe interna Genertel*. Per le regole di corrispondenza tra la *Classe universale (CU)* e la *Classe di merito Genertel* si rimanda alle tabelle di corrispondenza sottostanti.

Monopattini elettrici

Classe Universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89

* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1

Attestazione dello stato di rischio

Genertel mette l'attestato di rischio a disposizione del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet. Gli aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito Internet www.genertel.it.

L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

²³ Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile



Tabella dei coefficienti di variazione del Premio

La *Classe interna Genertel* si articola in 10 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 80 alla 89 secondo la tabella dei coefficienti di *Premio*, espressa in termini percentuali, riportata sotto.

Tariffa Monopattini elettrici applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
80	80	0,0%
81	80	-2,5%
82	81	-2,5%
83	82	-5,0%
84	83	-5,0%
85	84	-7,5%
86	85	-7,5%
87	86	-10,0%
88	87	-25,0%
89	88	-25,0%

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda l'uso del casco di protezione durante la guida di monopattini elettrici (come disciplinato dalla legge 160/2019, art. 1, comma 75-novies).

Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

Note





Contatti Utili



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8.30-19 e sab 8.30-13.30
telefono: **+39.040.20.20.20**



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9:00-18:00
telefono: **+39.040.20.20.40**



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email **reclami@genertel.it**

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax **+39.06.42.13.32.06**
PEC **ivass@pec.ivass.it**



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **+39.040.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
posta **Genertel richiasta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **+39.040.20.20.40**
email **servizio_sinistri@genertel.it**
posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**